

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione III

9711 / 2023

GIUDIZIO / TRIBUNALE /

/

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA 00885741009

Il G.E.

Sciogliendo la riserva assunta all'esito della trattazione scritta della procedura il 17.11.2023, lette le note depositate, osserva.

La esecutata Groupama Assicurazioni spa ha proposto opposizione all'esecuzione per contestare la quantificazione del credito esposta in atto di precetto e specificamente la quantificazione degli interessi legali, calcolati con applicazione della maggiorazione ex art. 1284, 4° comma. Ha richiesto in via cautelare la sospensione dell'esecuzione.

L'opposto si è costituito ed ha contestato l'opposizione, per motivi di rito e di merito.

In rito, ha chiesto dichiararsi la litispendenza. a favore del Giudice di Pace di Torino, non avendo l'adito Tribunale potere decisionale atteso che già pende opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 e comma 2, e il giudice non ha sospeso il titolo esecutivo; ha insistito per l'assegnazione delle somme e la cancellazione dal ruolo della causa inerente l'opposizione all'esecuzione, con vittoria di spese.

Ha comunque spiegato difesa nel merito, riportando le ragioni di correttezza nella operata quantificazione degli interessi, e in via subordinata ha richiesto l'assegnazione parziale delle somme non contestate.

In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma cpc innanzi al g.e., cui solo compete il potere cautelare

di gestione dell'esecuzione (già) iniziata e di disporre la eventuale sospensione, a prescindere dalla previa pendenza di opposizione a precetto, quale opposizione ex art. 615, 1° comma cpc (cioè proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, che avviene con il pignoramento) e nel cui ambito compete a quel giudice (e non al g.e.) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o dell'efficacia precetto.

La questione relativa alla litispendenza interessa piuttosto la successiva fase di merito dei due giudizi, e ove vi sia coincidenza dei motivi, dà luogo alla loro riunione.

Entrando dunque nell'esame dell'opposizione, la questione verte sul tasso degli interessi da ritenersi applicabile alla fattispecie, se meramente tasso legale o con la maggiorazione ex art. 1284,4° comma cpc, nei seguenti termini.

Con la sentenza oggetto di esecuzione n. 1427/2023, il G. di Pace di Torino condannava la Groupama al pagamento *in favore dell'attore* ~~Reclamato~~ *rispetto della somma di euro 11.400,00 per il titolo oltre interessi legali dal 03 agosto 2021 fino all'effettivo soddisfo.*

Il creditore ~~Reclamato~~ notificava alla Groupama il contestato atto di precetto, in cui richiedeva la somma complessiva di euro 19.744,00, comprensiva di interessi moratori conteggiati ex art 1284,4 c.c. per euro 4.369,87 dal 13.10.2020 al 26.04.2023, in luogo di quelli legali, che sarebbero dovuti secondo l'opponente, di € 350,67.

Considerato che il titolo della obbligazione in esame non ha fonte negoziale, trattandosi di responsabilità risarcitoria da sinistro stradale, il problema si definisce con riguardo all'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 1284, 4° comma cpc, che trova la sua collocazione sistematica della Sezione I "Delle obbligazioni pecuniarie" del Capo VII del Libro IV "Delle obbligazioni", e recita: "*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è*

pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

L'opposto sostiene l'applicabilità in linea generale del tasso legale degli interessi stabilito dall'art. 1284 c.c., comma 4, c.c. *a tutte le obbligazioni pecuniarie*, ivi compresa quella di natura risarcitoria, nell'assunto che *“la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”*, secondo il *dictum* di Corte di Cassazione, Sezione III Civile, nota sentenza n. 61 del 3.1.2023, che ha operato un revirement giurisprudenziale.

La norma andrebbe in realtà letta come se dicesse: Dal momento in cui è proposta domanda giudiziale (e dunque “qualunque domanda giudiziale”) il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali, salvo che le parti ne abbiano determinato la misura.

Alla luce del recentissimo citato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tesi difensiva del creditore opposto deve ritenersi corretta, e condivisa da questo giudicante, secondo il principio enunciato nella seguente massima:

“Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”

In conclusione, l'opposizione non è fondata e non sussistono gravi motivi al fine della sua sospensione cautelare.